ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

25 giugno 1998 *

Nel procedimento C-159/98 P(R),

Governo delle Antille olandesi, rappresentato dagli avv. ti P. V. F. Bos e M. M. Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 marzo 1998, causa T-310/97 R, Governo delle Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. II-455), diretto:

— all'annullamento della detta ordinanza nonché alla sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, punti 31 e 32, della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50), per quanto concerne, rispettivamente, il riso e lo zucchero che costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nelle Antille olandesi, a condizione

* Lingua processuale: l'inglese.

che queste ultime mantengano o stabiliscano, per i prodotti oggetto di questi punti, prezzi minimi per l'esportazione uguali o superiori ai prezzi d'intervento nella Comunità, e alla condanna del Consiglio alle spese,

o, in subordine,

— all'annullamento dell'ordinanza, al rinvio della causa dinanzi al Tribunale, affinché esso si pronunci di nuovo, e alla condanna del Consiglio alle spese,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Huber e G. Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente in primo grado,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. van Rijn, consigliere giuridico, e X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dalla signora F. Quadri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

intervenienti in primo grado,

e da

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, del servizio giuridico di Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

interveniente in sede di ricorso,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale S. Alber,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 1998, il governo delle Antille olandesi ha proposto, a norma dell'art. 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 marzo 1998, causa T-310/97 R, Governo delle Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. II-455; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto la sua domanda di provvedimenti provvisori.

2 Il governo delle Antille olandesi chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in via principale, la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, punti 31 e 32, della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»), in relazione al riso e allo zucchero che costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nelle Antille olandesi, a condizione che queste ultime mantengano o stabiliscano, per i prodotti oggetto di questi punti, prezzi minimi per l'esportazione uguali o superiori ai prezzi d'intervento nella Comunità, o, in subordine, il rinvio della causa dinanzi al presidente del Tribunale, affinché esso si pronunci di nuovo.

3 Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 30 aprile 1998, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento sommario per difendere la validità dell'ordinanza impugnata.

4 Con lettera datata 7 maggio 1998, il ricorrente si è opposto all'intervento del Regno di Spagna. Esso ha allegato che, a differenza dei Trattati di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ratificati per l'intero territorio dei Paesi Bassi, i Trattati di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sono stati esplicitamente ratificati dal Regno dei Paesi Bassi esclusivamente con riferimento al territorio europeo del detto Regno. Il ricorrente ne deduce che, per quanto concerne le Antille olandesi, il Regno di Spagna non potrebbe essere considerato uno Stato membro ai sensi dell'art. 227, n. 1, del Trattato CE. L'istanza d'intervento del Regno di Spagna in un ricorso promosso dal governo delle Antille olandesi non dovrebbe pertanto essere giudicata ricevibile.

5 A tal riguardo, basta rilevare che l'art. 37, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia dispone che «gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte». Quindi, non è prevista

nessuna restrizione del diritto d'intervento degli Stati membri nelle controversie proposte alla Corte, segnatamente in base alla qualità delle parti in causa o dell'oggetto di quest'ultima.

6 Senza che sia necessario interrogarsi ulteriormente sulla loro fondatezza, le obiezioni sollevate dal ricorrente appaiono pertanto del tutto irrilevanti ai fini della valutazione del diritto di uno Stato membro ad intervenire.

7 In osservanza dell'art. 37, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, occorre accogliere l'istanza di intervento del Regno di Spagna.

8 Con atti depositati presso la cancelleria nei giorni 14 e 15 maggio 1998, il Consiglio, la Commissione, la Repubblica italiana e il Regno di Spagna hanno presentato le loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

Ambito giuridico, fatti e procedimento

9 L'ambito giuridico e i fatti all'origine della controversia sono illustrati nell'ordinanza impugnata nei seguenti termini:

«1. Le Antille olandesi fanno parte dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i "PTOM") associati alla Comunità. L'art. 3, lett. r), del Trattato CE enuncia, tra i fini di questo Trattato, l'associazione dei PTOM, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune lo sforzo di sviluppo economico e sociale. L'associazione

dei PTOM alla Comunità è disciplinata dalla quarta parte del Trattato CE nonché dalla decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la "decisione PTOM"), adottata in applicazione dell'art. 136, secondo comma, del Trattato.

2. In forza del suo art. 240, n. 1, la decisione PTOM è applicabile per un periodo di dieci anni a partire dal 1° marzo 1990. Lo stesso articolo prevede, al n. 3, lett. a) e b), che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, oltre ai contributi finanziari della Comunità per il secondo quinquennio, se del caso, le eventuali modifiche richieste dalle competenti autorità dei PTOM o eventualmente proposte dalla Commissione in base alla propria esperienza o al nesso con modifiche in corso di negoziato tra la Comunità e gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli "Stati ACP").

3. Dall'ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1997, causa T-179/97 R, Governo delle Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. 1297, punto 3), si evince che la Comunità produce, in maniera eccedentaria, riso a grani medi, denominato anche Japonica. Per contro, essa è deficitaria in ordine al riso Indica, che rappresenta unicamente il 20% della sua produzione di riso. In tale contesto, il Consiglio adottava un certo numero di provvedimenti destinati ad incentivare la cultura del riso Indica da parte dei produttori comunitari.

4. L'importazione di riso Indica nella Comunità mette in concorrenza imprese stabilite nei PTOM ed imprese stabilite in paesi terzi o in paesi ACP. Le importazioni di riso originario dei paesi ACP sono oggetto di un contingente tariffario di 125 000 tonnellate soggetto a dazi doganali con aliquota pari al 50%. Al di là di detto contingente, esse sono soggette a dazi doganali con aliquota pari al 100%, proprio come le importazioni provenienti dagli altri paesi terzi.

5. Dopo il raccolto, il riso viene sbramato, indi pilato in varie fasi. Il riso semigreggio, vale a dire il riso dal quale è stata asportata la lolla, è trasformato in riso semilavorato mediante eliminazione di tutti gli strati esteriori del pericarpo o di parte di essi. Il riso lavorato, che è il riso completamente trasformato, si ottiene asportando interamente il pericarpo.

6. L'art. 6, n. 2, dell'allegato II alla decisione PTOM, che riguarda specificamente la definizione della nozione di "prodotti originari", prevede che, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM.

7. Da ciò deriva, in particolare, che la trasformazione, nelle Antille olandesi, del riso semigreggio originario di paesi ACP in riso semilavorato è sufficiente per conferirgli la provenienza dalle Antille olandesi, in base alle regole enunciate nell'allegato II alla decisione PTOM. Grazie a questa norma sul cumulo d'origine, il riso così trasformato può pertanto essere importato nella Comunità esente da dazi doganali.

8. Infatti, l'art. 133, n. 1, del Trattato prevede che le importazioni originarie dei PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali intervenuta fra gli Stati membri conformemente al Trattato. L'art. 101, n. 1, della decisione PTOM stabilisce che i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. Peraltro, a norma dell'art. 102 della medesima decisione, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

9. In deroga ai principi sanciti da questi articoli, l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione ad adottare le necessarie misure di salvaguardia "qualora l'applicazione della [detta] decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore di attività della Comunità o di una sua regione".

10. In applicazione del suddetto art. 109 della decisione PTOM, la Commissione e il Consiglio adottavano una serie di misure di salvaguardia. Con decisione 25 febbraio 1993, 93/127/CEE (GU L 50, pag. 27), modificata con decisione 13 aprile 1993, 93/211 (GU L 90, pag. 36), la Commissione ha istituito e poi modificato, nel senso di un minor rigore, un prezzo minimo per l'importazione del riso originario delle Antille olandesi. Successivamente, il Consiglio adottava, nell'ordine, i regolamenti (CE) 17 febbraio 1997, n. 304, e 2 giugno 1997, n. 1036, che istituivano misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei [paesi e territori d'oltremare] (rispettivamente, GU L 51, pag. 1, e GU L 151, pag. 8). Questi due regolamenti definivano un contingente tariffario, limitando in particolare l'importazione del riso originario dei PTOM diversi dal Montserrat e dalle isole Turks e Caicos, rispettivamente, a 36 728 tonnellate per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1997, e a 56 180 tonnellate per il periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1997.

11. Peraltro, in osservanza del citato art. 240, n. 3, della decisione PTOM, la Commissione, in una comunicazione al Consiglio sulla revisione di medio periodo dell'associazione dei PTOM alla Comunità [documento COM(94) 538 def. del 21 dicembre 1994], suggeriva diverse modifiche a quest'associazione, tenendo conto nei limiti del possibile, segnatamente, dei desideri formulati dai PTOM e dell'esperienza da essa acquisita durante il primo quinquennio di esecuzione della decisione PTOM. Per gestire il "conflitto tra due politiche comuni — lo sviluppo dei PTOM e il rispetto delle garanzie date ai produttori dalle organizzazioni comuni dei mercati", la Commissione proponeva l'instaurazione di un meccanismo che le consentisse di fissare dei prezzi di riferimento all'importazione. Essa si riservava nondimeno la facoltà di completare il meccanismo con una modifica, se necessario, delle regole d'origine PTOM, per quanto riguardava il cumulo ACP/PTOM e le lavorazioni minime che consentivano di ottenere l'origine PTOM.

12. Il 16 febbraio 1996, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di decisione recante revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU C 139, pag. 1). Nei 'considerando' sesto e settimo di questa proposta, la Commissione sosteneva che il libero accesso per tutti i prodotti originari dei PTOM e il mantenimento del cumulo d'origine ACP/PTOM avevano portato alla luce il rischio di conflitti tra gli obiettivi di due politiche comunitarie, segnatamente lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune. Essa proponeva di prevenire nuove perturbazioni sul mercato comunitario di taluni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, in particolare, escludendo il cumulo sui prodotti agricoli e prevedendo al tempo stesso una maggiore flessibilità nei loro confronti nell'ambito di una procedura di deroga.

13. Superando le divergenze relative alla questione dell'eventuale abrogazione della norma sul cumulo d'origine o all'adozione di soluzioni alternative come, in particolare, il mantenimento di questa norma unitamente a un regime di prezzi minimi, il Consiglio modificava la decisione PTOM in base all'art. 240, n. 3, adottando, il 24 novembre 1997, la decisione 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione [controversa].

14. In questa decisione, il Consiglio ricorda il rischio di conflitti tra gli obiettivi dello sviluppo dei PTOM e quelli della politica agricola comune, derivante dal mantenimento del cumulo d'origine ACP/PTOM, di cui all'art. 6 dell'allegato II alla decisione PTOM (v. precedenti punti 6 e 7). Esso sottolinea, nel settimo 'considerando', che occorre "prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune". A questo fine, esso inserisce nella decisione PTOM i nuovi artt. 108 bis e 108 ter, i quali ammettono il cumulo d'origine ACP/PTOM, rispettivamente, per il riso e per lo zucchero, nel limite di un contingente tariffario.

15. Per il riso, tale contingente ammonta, a norma del suddetto art. 108 bis, n. 1, a 160 000 tonnellate, che comprendono il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nella quarta convenzione di Lomé. Un rilascio iniziale di certificati di importazione è attribuito ai PTOM nel gennaio di ogni anno per un

quantitativo di 35 000 tonnellate. Entro il limite complessivo delle 160 000 tonnellate, si potranno effettuare importazioni supplementari qualora gli Stati ACP non utilizzino effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente di cui alla convenzione di Lomé. Peraltro, ai sensi del medesimo art. 108 bis, n. 2, la Commissione può aumentare il quantitativo complessivo di 160 000 tonnellate nella misura di 20 000 tonnellate qualora constati che siffatto aumento non rischia di perturbare il mercato comunitario.

16. Per quanto riguarda lo zucchero, l'art. 108 ter ammette il cumulo d'origine ACP/PTOM per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero.

17. Per l'attuazione delle suddette norme di cumulo, sono considerati sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario dei PTOM, rispettivamente, la lavorazione totale o la semilavorazione del riso (art. 108 bis, n. 4) e la riduzione dello zucchero in zollette o la sua colorazione (art. 108 ter)».

10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 1997, il governo delle Antille olandesi ha chiesto l'annullamento della decisione controversa.

11 Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 1997, esso ha inoltre presentato, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, punti 31 e 32, della decisione controversa, in relazione rispettivamente al riso e allo zucchero che costituiscono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nelle Antille olandesi, a condizione che queste ultime mantengano o stabiliscano, per i prodotti oggetto di questi punti, prezzi minimi per l'esportazione uguali o superiori ai prezzi d'intervento nella Comunità.

L'ordinanza impugnata

12 Con l'ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

13 Dopo avere dichiarato ricevibile la detta domanda, il presidente del Tribunale ha anzitutto esaminato l'urgenza dei provvedimenti richiesti e proceduto al confronto degli interessi in gioco, per poi valutare il fumus boni iuris della domanda.

Sull'urgenza e sul confronto degli interessi

14 Per quanto concerne l'urgenza e il confronto degli interessi, il giudice dell'urgenza ha constatato che i contingenti tariffari di cui trattasi sono stati introdotti al fine di scongiurare il rischio di conflitti tra il fine dello sviluppo dei PTOM e quello della politica agricola comune, in particolare per mantenere le importazioni nella Comunità di riso e di zucchero originari dei PTOM entro limiti compatibili con l'equilibrio del mercato comunitario, tenuto conto delle rilevanti possibilità di sviluppo di queste importazioni (punti 55-58 dell'ordinanza impugnata).

15 Per quanto riguarda la fissazione di prezzi minimi per l'esportazione, alla quale il ricorrente subordinava la sua istanza di sospensione, il giudice dell'urgenza ha rilevato che non era certo che essa avrebbe consentito di evitare nuove perturbazioni sui mercati comunitari e che non avrebbe prodotto, in pendenza del giudizio sul merito, effetti definitivi tali da svuotare di efficacia la decisione controversa (punto 61 dell'ordinanza impugnata).

16 Il giudice dell'urgenza ha inoltre ritenuto che, salvo che in una situazione di manifesta urgenza, esso non può, senza rischiare di usurpare il potere discrezionale del Consiglio, sostituire la sua valutazione a quella formulata da questa istituzione per quanto concerne la scelta della misura di salvaguardia più idonea ad evitare

perturbazioni sui mercati comunitari del riso e dello zucchero, tenendo conto nel contempo delle esigenze collegate all'associazione dei PTOM, e che la domanda del richiedente avrebbe potuto pertanto essere accolta solo se l'urgenza dei provvedimenti richiesti fosse risultata incontestabile (punti 64 e 65 dell'ordinanza impugnata).

17 Muovendo da tali premesse, il giudice dell'urgenza ha compiuto (punti 66-77 dell'ordinanza impugnata) un esame degli effetti dell'applicazione della decisione controversa sulla situazione delle Antille olandesi al fine di valutare il grado di urgenza della sospensione richiesta.

18 Quest'esame riguarda, nell'ordine, il settore del riso, quello dello zucchero e lo sviluppo economico globale delle Antille olandesi.

19 Per quanto concerne il settore del riso, il giudice dell'urgenza ha ritenuto che il governo delle Antille olandesi non era riuscito a dimostrare l'esistenza dell'allegato rischio di scomparsa della maggior parte delle riserie installate sul suo territorio. Per giungere a questa conclusione esso ha constatato che, prima facie, e contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la decisione controversa non avrà l'effetto di limitare in realtà le esportazioni annue di riso dei PTOM verso la Comunità a 35 000 tonnellate, consentendo di importare la differenza, a dire del ricorrente, direttamente dai paesi ACP. Infatti, secondo il giudice dell'urgenza, per evitare il pagamento di dazi doganali, i paesi ACP saranno interessati ad esportare verso la Comunità preferibilmente tramite i PTOM, entro il limite del contingente di 160 000 tonnellate stabilito dalla decisione controversa. Inoltre, l'imposizione di un contingente tariffario annuo di 160 000 tonnellate comporterebbe una riduzione di appena il 22% delle esportazioni di riso in rapporto alle esportazioni effettuate durante gli anni precedenti l'applicazione di misure di salvaguardia. Infine, al giudice dell'urgenza non è sembrato verosimile che le dette misure di salvaguardia avessero esse stesse provocato la scomparsa di una gran parte delle riserie installate nelle Antille olandesi (punti 67-70 dell'ordinanza impugnata).

20 Per quanto concerne il settore dello zucchero, il giudice dell'urgenza ha rilevato, da un lato, che il ricorrente non aveva prodotto nessun elemento che consentisse di

valutare l'importanza di quest'attività per l'economia delle Antille olandesi e, dall'altro, che l'applicazione della decisione controversa comporterebbe una riduzione delle esportazioni dell'ordine di appena il 14% in rapporto al 1996 (punto 71 dell'ordinanza impugnata).

21 Infine, per quanto concerne lo sviluppo economico delle Antille olandesi, il giudice dell'urgenza ha osservato che l'argomento del ricorrente non teneva conto del fatto che i contingenti tariffari controversi implicheranno solo una leggera riduzione delle esportazioni verso la Comunità, che esso era fondato su mere previsioni concernenti lo sviluppo delle esportazioni di riso e di zucchero e, infine, che non era accompagnato da nessun elemento concreto che permettesse di supporre che il danno lamentato possa presentare un carattere irreversibile (punti 73-75 dell'ordinanza impugnata).

22 In conclusione, il giudice dell'urgenza ha dichiarato che, nella fattispecie, il requisito dell'urgenza non era soddisfatto.

Sul fumus boni iuris

23 Per quanto concerne il fumus boni iuris della domanda di provvedimenti provvisori, dall'ordinanza impugnata risulta che il governo delle Antille olandesi aveva dedotto un unico motivo, fondato sull'incompetenza del Consiglio ratione temporis ad adottare la decisione controversa dopo la scadenza del termine ex art. 240, n. 3, della decisione PTOM (punto 78 dell'ordinanza impugnata). A prima vista, questo motivo non è apparso fondato al giudice dell'urgenza. Infatti, facendo richiamo alla sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen e Balle (Racc. pag. 1787, punto 10), il detto giudice ha ritenuto che questa disposizione della decisione PTOM doveva, prima facie, essere interpretata come avente un mero valore indicativo. Esso ha parimenti affermato che il termine quinquennale dibattuto nella fattispecie non presentava, prima facie, la medesima importanza giuridica del

termine processuale ex art. 30, n. 8, dell'allegato II della decisione PTOM, esaminato nella sentenza 26 ottobre 1994, causa C-430/92, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5197) (punti 80-85 dell'ordinanza impugnata).

24 Avendo pertanto constatato, da un lato, che il governo delle Antille olandesi non aveva dimostrato l'esistenza del rischio di un danno grave e irreparabile e, dall'altro, che l'unico motivo dedotto a carico della decisione controversa non sembrava, prima facie, fondato, il giudice dell'urgenza ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

25 Dato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per decidere sul ricorso, non occorre ascoltare le difese orali delle medesime.

Sulla ricevibilità del ricorso

26 Il Consiglio, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana ritengono concordemente irricevibile il ricorso. Essi adducono tuttavia motivi diversi.

27 Secondo il Consiglio, la concessione della sospensione dell'esecuzione di un atto è subordinata a quattro condizioni cumulative: la sua concessione dev'essere giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris), essa dev'essere urgente, il confronto degli interessi deve dare un risultato favorevole alla concessione della sospensione e, infine, la sospensione dev'essere provvisoria, nel senso che non deve pregiudicare questioni controverse in diritto o in fatto né neutralizzare in anticipo le conseguenze della decisione che sarà pronunciata successivamente sul merito.

28 Ebbene, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe omesso di contestare la valutazione del giudice dell'urgenza relativa alla quarta condizione, secondo la quale l'ordinanza non può neutralizzare in anticipo le conseguenze della decisione da pronunciare successivamente, benché il giudice dell'urgenza abbia insistito (punto 65 dell'ordinanza impugnata) sulla necessità di prendere in considerazione il «rischio di un danno irreversibile per gli interessi della Comunità in caso di concessione del provvedimento provvisorio richiesto». Secondo il Consiglio, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile.

29 Questi argomenti non possono essere accolti.

30 È indubbiamente esatto che il giudice dell'urgenza ha dichiarato (punto 61 dell'ordinanza impugnata) che non era certo che «la fissazione eventuale di un prezzo minimo, in sostituzione dei contingenti tariffari contestati (...) non produca, in pendenza del giudizio sul merito, effetti definitivi tali da svuotare di efficacia la decisione [controversa]».

31 Non si può tuttavia dedurre da ciò, come fa il Consiglio, che il giudice dell'urgenza avrebbe deciso che la sospensione domandata non presentasse il carattere provvisorio richiesto. Risulta soltanto che quest'ultimo non gli sembrava «certo».

32 Risulta comunque che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell'esecuzione di un atto possono produrre, in certa misura, taluni effetti definitivi e che spetta al giudice dell'urgenza, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni [v., in tal senso, ordinanza 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-441, punto 40].

33 La valutazione del carattere provvisorio della sospensione richiesta non è pertanto, in linea di principio, separabile dal confronto degli interessi in gioco, di modo che la mancanza, nel ricorso, del motivo specifico relativo al detto requisito non può giustificare l'irricevibilità dell'intero ricorso, dal momento che quest'ultimo contesta, come nella fattispecie, il confronto effettuato nell'ordinanza impugnata.

34 Per quanto concerne il Regno di Spagna, esso afferma che l'insieme dei motivi di ricorso o rimette in discussione il giudizio sui fatti formulato dal giudice dell'urgenza, o solleva questioni di merito che potrebbero essere decise solo nel quadro del ricorso principale.

35 A tal proposito, in considerazione del numero e della molteplicità dei motivi ed argomenti dedotti dal ricorrente, sembra più adeguato esaminare la questione della ricevibilità nel quadro dell'analisi di ciascun motivo di ricorso, dal momento che quest'ultimo non può essere dichiarato, di primo acchito, integralmente irricevibile.

36 Infine, la Repubblica italiana chiede anche che venga dichiarata l'irricevibilità del presente ricorso, senza dedurre tuttavia argomenti specifici a sostegno di questa domanda. Essa si limita infatti ad affermare di aderire all'obiezione sollevata dal Consiglio in primo grado contro la ricevibilità del ricorso principale.

37 A tal proposito, basti rilevare che l'argomento sviluppato dal Consiglio in primo grado su tale questione, respinto nei punti 30-38 dell'ordinanza impugnata nell'ambito dell'esame relativo alla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori, non può giustificare l'irricevibilità del ricorso.

38 Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere dichiarato ricevibile.

Motivi dedotti a sostegno del ricorso

39 Avverso l'ordinanza impugnata il ricorrente deduce tre motivi nell'ambito del presente ricorso. Poiché il primo motivo concerne la parte finale dell'ordinanza impugnata, relativa all'assenza di fumus boni iuris, occorre esaminare anzitutto i motivi secondo e terzo, i quali vertono sull'urgenza e sul confronto degli interessi.

Sul secondo motivo, relativo all'urgenza

Argomenti delle parti

40 Il secondo motivo del ricorso si divide in due parti alternative, miranti a dimostrare che il presidente del Tribunale non avrebbe correttamente valutato il requisito dell'urgenza.

41 In una prima parte, il ricorrente allega che dal testo dell'ordinanza impugnata si ricaverebbe che, per quanto concerne il danno grave e irreparabile, il suo argomento essenziale, vale a dire la perdita irreversibile di tempo sofferta dalle Antille olandesi nel loro sviluppo macroeconomico, sarebbe stato ignorato. Dato il termine necessario per il giudizio principale, il ricorrente avrebbe infatti allegato, dinanzi al giudice dell'urgenza, che la decisione controversa avrebbe reso impossibile la realizzazione, per il 1° marzo 2000, data di scadenza della decisione PTOM, dello sviluppo economico e sociale programmato. Ebbene, il giudice dell'urgenza, in particolare nel punto 75 dell'ordinanza impugnata, si sarebbe limitato a torto a valutare il danno allegato in base ai volumi di scambio e alla situazione dell'industria del riso e dello zucchero.

42 Il Consiglio ritiene per parte sua che accogliere un ragionamento del genere, basato sulla perdita irreversibile di tempo, porterebbe all'assurdo che un danno il quale, per sua stessa natura, è collegato al decorso del tempo non potrebbe mai essere oggetto di un risarcimento economico, in quanto il tempo non può essere recuperato.

43 Inoltre, secondo il Consiglio e la Commissione, il ricorrente non può contestare al giudice dell'urgenza il fatto di avere esaminato in particolare i volumi di scambio nonché la situazione dell'industria del riso e dello zucchero, in quanto è il ricorrente stesso ad avere insistito su tale aspetto. Del resto, secondo la Commissione, è in fin dei conti ininfluente il fatto che il danno lamentato venga definito in termini di volumi di scambio del riso e dello zucchero o in termini di sviluppo globale dell'economia delle Antille olandesi.

44 Nella seconda parte del secondo motivo il ricorrente allega che, anche se il danno lamentato potesse essere determinato con riferimento ai volumi di scambio e alla situazione dell'industria del riso e dello zucchero nelle Antille olandesi, cionondimeno la natura seria e irreparabile del danno sarebbe stata definita in modo scorretto nell'ordinanza impugnata, e ciò per tre motivi.

45 In primo luogo, per quanto concerne il settore dello zucchero, dai punti 71 e 72 dell'ordinanza impugnata discenderebbe che le attese delle industrie emergenti dei PTOM sarebbero state ignorate nella decisione controversa. Secondo il ricorrente, dal momento che uno degli obiettivi dell'art. 133, n. 3, del Trattato CE è proprio la protezione delle industrie emergenti nei PTOM, la mancata presa in considerazione di queste attese consentirebbe di dimostrare, già da sola e in modo automatico, l'esistenza di un danno serio ed irreparabile per le Antille olandesi.

46 In secondo luogo, nella sua analisi del requisito dell'urgenza, il giudice del procedimento sommario non avrebbe utilizzato gli stessi criteri per valutare gli interessi

della politica agricola comune, da un lato, e quelli dell'associazione dei PTOM, dall'altro, in violazione dell'art. 132, n. 1, del Trattato CE. In particolare, sarebbe stato attribuito un rilievo maggiore alla protezione del riso e dello zucchero comunitari, i quali rappresentano solo lo 0,5% del PIL (prodotto interno lordo) comunitario, a scapito del danno sofferto dalle Antille olandesi, che equivarrebbe allo 0,9% del loro PIL.

47 In terzo luogo, per quanto concerne l'industria del riso, due vizi di motivazione minerebbero la conclusione esposta nel punto 70 dell'ordinanza impugnata, secondo la quale non sarebbe stato dimostrato che l'applicazione immediata della decisione controversa rischiava di provocare la scomparsa della maggior parte delle riserie delle Antille olandesi.

48 Da un lato, l'ordinanza tace sull'esistenza del regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2603, recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (GU L 351, pag. 22), adottato in esecuzione della decisione controversa. Secondo questo sistema nuovo e restrittivo, gli operatori potrebbero importare, in totale, nella Comunità 35 000 tonnellate di riso provenienti dai PTOM a partire da gennaio, mentre la differenza di 125 000 tonnellate potrebbe essere importata a fine anno ad aliquota zero a condizione, tuttavia, che i paesi ACP non abbiano esportato tale quantitativo direttamente nella Comunità. Ebbene, secondo il ricorrente, il magazzinaggio del riso sino alla fine dell'anno sarebbe troppo oneroso e commercialmente troppo rischioso a fronte del vantaggio del prelievo pari a zero, di modo che i produttori di riso ACP sarebbero costretti ad esportare direttamente nella Comunità piuttosto che a fare ciò tramite i PTOM. Ciò sarebbe stato ammesso dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte dinanzi al Tribunale, dalle quali si ricaverebbe che, nel gennaio del 1998, 41 688 tonnellate di riso sarebbero già state direttamente importate da paesi ACP nella Comunità. Pertanto, il giudice dell'urgenza avrebbe ritenuto a torto (punto 68 dell'ordinanza impugnata) che i produttori di riso ACP preferirebbero esportare i loro prodotti tramite i PTOM.

49 D'altro canto, nel punto 69 dell'ordinanza impugnata il giudice dell'urgenza non avrebbe tenuto in considerazione le constatazioni esposte nel rapporto redatto dall'istituto olandese di economia e prodotto dal ricorrente in primo grado, constata-

zioni secondo le quali, anche se le Antille olandesi ottenessero la maggior parte del contingente di 160 000 tonnellate di riso, la lavorazione e il commercio del riso nelle Antille olandesi risulterebbero ridotti di almeno il 44%. Peraltro, il fatto che nel 1997 quest'industria del riso non sia andata in fallimento, malgrado l'adozione di misure di salvaguardia limitanti le esportazioni, non sarebbe significativo, poiché si trattava di misure temporanee, e non di una modificazione strutturale e permanente della situazione.

50 In risposta a questa seconda parte del secondo motivo, il Consiglio e la Commissione richiamano l'attenzione sul fatto che, come affermato dal presidente del Tribunale, la regola secondo la quale un danno di ordine economico non è, in linea di principio, irreparabile (punto 66 dell'ordinanza impugnata) dovrebbe essere applicata alla fattispecie (punto 75 dell'ordinanza impugnata).

51 Le due istituzioni rilevano parimenti che gli argomenti dedotti nella seconda parte del secondo motivo sarebbero per la maggior parte irricevibili, in quanto concernerebbero la qualificazione dei fatti compiuta dal giudice dell'urgenza.

Giudizio

52 Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, occorre constatare che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, dai punti 73-75 dell'ordinanza impugnata discende espressamente che il giudice dell'urgenza ha esaminato i suoi argomenti relativi allo sviluppo economico delle Antille olandesi nella prospettiva del 2000.

53 In particolare, il giudice dell'urgenza ha considerato che le cifre prodotte dal ricorrente in relazione allo sviluppo economico delle Antille olandesi non tenevano conto di quanto il medesimo giudice aveva già avuto modo di accertare in merito all'impatto reale della decisione controversa sulle esportazioni di riso e di zucchero dalle Antille olandesi verso la Comunità. Il giudice dell'urgenza ha parimenti rilevato che il carattere irreversibile del danno non era stato dimostrato, mancando la prova di un effetto strutturale prevedibile sull'industria del riso e dello zucchero.

54 Dall'ordinanza impugnata discende infatti che, per quanto concerne lo sviluppo economico delle Antille olandesi, il giudice dell'urgenza ha rilevato che il danno, da un lato, non presentava la gravità lamentata e, dall'altro, non sembrava irreversibile.

55 La contestazione di questi accertamenti da parte del ricorrente, motivata con il fatto che il giudice dell'urgenza avrebbe dovuto attribuire un rilievo maggiore al carattere irreversibile del tempo perduto ai fini dello sviluppo macroeconomico delle Antille olandesi, equivale a rimettere in discussione le valutazioni in fatto sulle quali è basata l'ordinanza impugnata.

56 Ebbene, a norma dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, che si applica parimenti ai ricorsi proposti in osservanza dell'art. 50, secondo comma, del medesimo Statuto, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e dev'essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale [ordinanze 11 luglio 1996, causa C-148/96 P(R), Goldstein/Commissione, Racc. pag. I-3883, punto 22, e 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punti 43 e 44].

57 La prima parte del secondo motivo dev'essere pertanto respinta in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

58 Per quanto concerne la seconda parte del secondo motivo, l'argomento del ricorrente non consente neanche in tal caso di individuare errori di diritto in capo al giudice dell'urgenza.

59 Infatti, il primo argomento, fondato sull'asserita violazione dell'art. 133, n. 3, del Trattato, dev'essere respinto.

60 Da un lato, esso presuppone che il diniego della sospensione richiesta porti alla chiusura di un'industria emergente nelle Antille olandesi, il che equivale a rimettere in discussione le valutazioni in fatto contenute nell'ordinanza impugnata. Entro tali limiti, esso dev'essere pertanto respinto, per i motivi illustrati nel punto 56 della presente ordinanza.

61 Dall'altro, anche ammettendo che, come asserito dal ricorrente, la chiusura di un'industria emergente nei PTOM costituisca necessariamente una violazione dell'art. 133, n. 3, del Trattato, una violazione siffatta non integrerebbe per ciò solo, di per sé e automaticamente, gli estremi di un danno grave e irreparabile.

62 Infatti, la violazione eventuale di una disposizione del Trattato, benché possa rimettere in discussione la validità della decisione controversa, non può, in linea di principio, costituire di per sé una giustificazione della gravità e dell'irreparabilità di un eventuale danno.

63 Il secondo argomento, secondo il quale il giudice dell'urgenza avrebbe utilizzato criteri diversi per valutare gli interessi della politica agricola comune, da un lato, e quelli dell'associazione dei PTOM, dall'altro, mira a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal giudice dell'urgenza per negare i provvedimenti provvisori. Quest'argomento dev'essere pertanto respinto, per i motivi illustrati nel punto 56 della presente ordinanza.

64 Nemmeno il terzo argomento, relativo alla situazione del settore del riso, consente di dimostrare che l'ordinanza impugnata sia viziata da un errore di diritto.

65 Obiettando al giudice dell'urgenza il fatto di avere ignorato il regolamento n. 2603/97, il ricorrente si sforza infatti di contestare gli accertamenti in fatto compiuti dal detto giudice in merito alla situazione economica degli operatori dei paesi ACP. Quest'argomento dev'essere pertanto respinto per i motivi ricordati nel punto 56 della presente ordinanza.

66 Il ricorrente contesta anche al giudice dell'urgenza il fatto di avere taciuto sulle conclusioni del rapporto redatto dall'istituto olandese di economia, secondo le quali la lavorazione e il commercio del riso nelle Antille olandesi subirebbero una riduzione pari ad almeno il 44% in seguito all'adozione della decisione controversa.

67 Quest'ultima censura può essere interpretata come un rimprovero mosso al presidente del Tribunale o per avere ignorato gli elementi di prova dedotti dal ricorrente, o per non avere motivato la sua ordinanza sul punto.

68 Per quanto concerne la mancata considerazione degli elementi di prova dedotti dal ricorrente, occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso, la Corte non ha competenza, in linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei suoi accertamenti o della sua valutazione dei fatti. Infatti, una volta che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66, e ordinanza 5 febbraio 1998, causa C-30/96 P, Abello e a./Commissione, Racc. pag. I-377, punto 53).

69 In quanto si limita a contestare al giudice dell'urgenza il fatto di non avere espressamente valutato uno specifico elemento di prova, l'allegazione del ricorrente dev'essere pertanto respinta.

70 Interpretato come una censura fondata sul difetto di motivazione dell'ordinanza sul punto, l'argomento del ricorrente dev'essere parimenti respinto. Infatti, non si può esigere che il giudice del procedimento sommario si pronunci espressamente su tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante tale procedimento. È sufficiente che i motivi da lui esposti giustifichino validamente, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale [ordinanze SCK e FNK/Commissione, citata, punto 52, e 10 settembre 1997, causa C-248/97 P(R), Chaves Fonseca Ferrão/OHMI, Racc. pag. I-4729, punto 20].

71 Ebbene, nella fattispecie, il presidente del Tribunale ha chiaramente illustrato la sua valutazione della situazione su tale aspetto nel punto 69 dell'ordinanza impugnata.

72 Quanto al riferimento fatto dal giudice dell'urgenza all'esperienza ricavata dalle misure di salvaguardia introdotte nel 1997, che non sembrano aver provocato la scomparsa di una gran parte delle riserie installate nelle Antille olandesi, esso sembra assolutamente pertinente. Infatti, nell'ambito del procedimento sommario, il presidente del Tribunale non doveva prendere in considerazione il carattere permanente della decisione controversa, ma era tenuto solo a valutare gli effetti che essa poteva provocare nel periodo precedente la definizione del giudizio principale. Egli poteva pertanto fare giustamente riferimento agli effetti accertati di misure provvisorie precedenti.

73 La seconda parte del secondo motivo dev'essere pertanto respinta come parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

74 Per tutte queste ragioni, il secondo motivo dev'essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla presa in considerazione degli interessi delle Antille olandesi

Argomenti delle parti

75 Il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso verte principalmente sulle considerazioni introduttive di cui ai punti 55-65 dell'ordinanza impugnata, quali sintetizzate nei punti 14-16 della presente ordinanza, secondo le quali il giudice dell'urgenza è giunto alla conclusione che, dato non solo il rischio di danni irreversibili per gli interessi della Comunità in caso di concessione del provvedimento provvisorio richiesto, ma anche il potere discrezionale del Consiglio nell'ambito della conciliazione degli obiettivi della politica agricola comune e dell'associazione dei PTOM alla Comunità, esso avrebbe potuto accogliere la domanda del ricorrente soltanto se l'urgenza dei provvedimenti richiesti fosse apparsa incontestabile.

76 Questo terzo motivo si suddivide in quattro parti.

77 Nella prima parte, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto può ricavarsi dai punti 55-58 dell'ordinanza impugnata, il Consiglio non sarebbe autorizzato a scongiurare il rischio di conflitti tra due obiettivi del Trattato, vale a dire lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune, introducendo contingenti tariffari. Quattro argomenti vengono sviluppati a tal riguardo.

78 In primo luogo, il rischio di conflitti non discenderebbe direttamente dal Trattato, ma sarebbe stato creato artificiosamente dalla Comunità, la quale non avrebbe

tenuto conto degli artt. 132, n. 1, e 133, n. 1, del medesimo Trattato, in sede di elaborazione della politica agricola comune.

79 In secondo luogo, il giudice dell'urgenza avrebbe presunto a torto che esistesse effettivamente uno squilibrio nei mercati comunitari del riso e dello zucchero.

80 Per quanto concerne il mercato del riso, il giudice dell'urgenza avrebbe dovuto, anzitutto, tener conto della posizione espressa da alcune parti in altre cause pendenti innanzi alla Corte ed al Tribunale. Egli sarebbe stato poi tenuto ad esaminare correttamente gli elementi di prova sottopostigli, in particolare, il rapporto redatto dall'istituto olandese di economia. Infine, il giudice dell'urgenza avrebbe erratamente interpretato l'affermazione del governo italiano secondo la quale il prezzo di mercato per il riso Indica nella Comunità era pari all'epoca al 93% del prezzo d'intervento; infatti, data l'esistenza di misure di salvaguardia nel 1997, quest'affermazione dimostrerebbe che non sono le importazioni dai PTOM che influiscono sul prezzo del riso comunitario.

81 Per quanto riguarda il mercato dello zucchero, i punti 55-58 dell'ordinanza impugnata non conterrebbero nessuna considerazione che dimostri l'esistenza di uno squilibrio.

82 In terzo luogo, il ricorrente nega di avere formulato in udienza le affermazioni attribuitegli nell'ultima frase del punto 55 dell'ordinanza impugnata, secondo le quali, «al termine del periodo d'applicazione di due misure di salvaguardia successive, per i primi undici mesi del 1997, la situazione economica non era mutata e il rischio di conflitti si era aggravato, di modo che si era rivelata necessaria l'adozione di una soluzione a lungo termine».

83 In quarto luogo, il ricorrente contesta le affermazioni formulate nel punto 58 dell'ordinanza impugnata, secondo le quali «sembra pacifico che la trasformazione nei PTOM di riso o di zucchero in provenienza da paesi ACP, che consente di attribuire a questi prodotti l'origine PTOM, costituisca un processo industriale relativamente semplice e che non abbia bisogno di impianti costosi» e «questa circostanza favorirebbe pertanto lo sviluppo delle esportazioni di riso o di zucchero dalle Antille olandesi verso la Comunità». A tal proposito, il ricorrente sottolinea, da un lato, il livello elevato dei costi d'investimento dell'industria per la lavorazione del riso e dello zucchero e, dall'altro, i dati contenuti nel rapporto dell'istituto olandese di economia, prodotto in primo grado, secondo i quali il potenziale di esportazione del riso dai PTOM verso la Comunità non potrebbe superare il livello del 1996.

84 Nella seconda parte del terzo motivo il ricorrente allega che il giudice dell'urgenza avrebbe presunto erratamente (punti 55 e seguenti dell'ordinanza impugnata) che il Consiglio fosse autorizzato ad introdurre contingenti tariffari nel commercio con i PTOM. Il ricorrente deduce tre argomenti per corroborare quest'affermazione.

85 In primo luogo, il punto 55 dell'ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 133, n. 1, del Trattato, il quale proibirebbe i contingenti tariffari sul riso e lo zucchero originari dei PTOM. Infatti, dopo la fine del periodo transitorio, sarebbero proibiti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente gravanti sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei PTOM.

86 In secondo luogo, se le misure contenute nella decisione controversa fossero considerate come restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, esse sarebbero vietate, sin dalla fine del periodo transitorio, nei confronti delle importazioni dai PTOM nella Comunità. Il punto 55 dell'ordinanza impugnata presumerebbe pertanto a torto che il Consiglio sia autorizzato a prevedere provvedimenti del genere.

87 In terzo luogo, la supposizione del presidente del Tribunale secondo la quale il Consiglio ha il potere di istituire contingenti tariffari o restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente sarebbe chiaramente incompatibile con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte. Il ricorrente fa riferimento a tal proposito alle sentenze 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305), e 22 aprile 1997, causa C-310/95, Road Air (Racc. pag. I-2229), che avrebbero posto il principio di un irreversibile «patrimonio normativo PTOM».

88 Con la terza parte del terzo motivo, il ricorrente allega che il presidente del Tribunale non avrebbe potuto autorizzare il Consiglio ad imporre contingenti tariffari per quanto concerne il riso a causa della situazione difficile dei produttori comunitari di riso, i quali sono stati incoraggiati a produrre riso Indica. Infatti, facendo ciò il giudice dell'urgenza avrebbe subordinato gli interessi dei PTOM, derivanti direttamente dal Trattato, ad aspetti della politica agricola comune definiti in atti di diritto derivato.

89 Nella quarta parte del terzo motivo, il ricorrente sostiene che il giudice dell'urgenza non avrebbe potuto ritenere, come ha fatto nel punto 61 dell'ordinanza impugnata, che non fosse certo che la fissazione eventuale di un prezzo minimo avrebbe permesso di evitare nuove perturbazioni. Infatti, in primo luogo, il presidente del Tribunale avrebbe completamente ignorato l'esistenza e la completezza del sistema di prezzi minimi delle Antille olandesi. In secondo luogo, contrariamente a quanto si ricaverebbe dal punto 60 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente avrebbe contestato con convinzione gli argomenti del Consiglio relativi alle difficoltà collegate a un sistema di prezzi minimi di tal genere, facendo riferimento in particolare a un carteggio svoltosi tra la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi e la Commissione. In terzo luogo, il ricorrente rileva che sistemi siffatti, proposti da paesi terzi, sono accettati dalla Comunità come alternative all'imposizione di dazi antidumping. Infine, in caso di difficoltà sorte con un sistema di prezzi minimi, il ricorso a misure di salvaguardia resterebbe sempre possibile, mentre il giudice dell'urgenza potrebbe parimenti modificare o annullare i provvedimenti provvisori adottati.

90 Secondo il Consiglio, le prime tre parti del terzo motivo di ricorso non verterebbero sull'urgenza dei provvedimenti richiesti e sul confronto tra gli interessi, ma

concernerebbero la validità della decisione controversa e si ricollegherebbero a motivi d'annullamento che il ricorrente aveva dedotto nel ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale, ma che non avrebbe menzionato a giustificazione del fumus boni iuris della sua domanda di provvedimenti provvisori. Esse dovrebbero pertanto essere dichiarate irricevibili.

91 Quanto alla quarta parte del terzo motivo, il Consiglio richiama l'attenzione sul punto 64 dell'ordinanza impugnata, secondo il quale, a prescindere dalle difficoltà collegate a un sistema di prezzi minimi, il giudice dell'urgenza non può, in linea di principio, sostituire la sua valutazione a quella del Consiglio.

92 La Commissione, per parte sua, formula osservazioni distinte su ognuna delle quattro parti del terzo motivo.

93 Per quanto concerne il rischio di conflitti tra due obiettivi del Trattato, evocato nella prima parte, la Commissione ritiene anzitutto che il giudice dell'urgenza non abbia espresso pareri in merito alla competenza del Consiglio, ma abbia soltanto descritto il contenuto della decisione controversa; essa poi allega che l'esistenza di uno squilibrio sui mercati comunitari interessati non sarebbe stata presunta dal giudice dell'urgenza, ma sarebbe stata dedotta da una valutazione degli elementi di prova, che non potrebbe essere rimessa in discussione in sede di ricorso; quanto al quarto argomento illustrato dal ricorrente, esso rimetterebbe direttamente in discussione le valutazioni in fatto compiute in primo grado.

94 Per quanto concerne la seconda parte del terzo motivo, relativa alla competenza del Consiglio ad istituire contingenti tariffari nel commercio con i PTOM, la Commissione, al pari del Consiglio, la giudica irricevibile in quanto solleverebbe una questione relativa al fumus boni iuris non sottoposta al giudizio del presidente del Tribunale.

95 Per quanto riguarda la terza parte del terzo motivo, la Commissione allega che il giudice dell'urgenza non avrebbe assolutamente valutato la validità della linea di condotta tenuta dal Consiglio in sede di confronto degli interessi dei PTOM e di quelli della politica agricola comune, giudizio che sarebbe rientrato nell'ambito dell'esame del fumus boni iuris se il ricorrente se ne fosse avvalso. Dall'ordinanza impugnata discenderebbe che il giudice dell'urgenza ha semplicemente valutato se il confronto degli interessi risultasse a favore o meno della concessione dei provvedimenti provvisori.

96 Infine, la Commissione ritiene che la quarta parte del terzo motivo rimetta in discussione la qualificazione dei fatti operata nell'ordinanza impugnata e che sia pertanto irricevibile.

Giudizio

97 Occorre constatare che il primo argomento sviluppato nell'ambito della prima parte nonché le parti seconda e terza del terzo motivo si ricollegano ad argomenti dedotti nel ricorso principale a carico della validità della decisione controversa.

98 Ebbene, poiché dall'ordinanza impugnata si ricava che il ricorrente non si era avvalso di questo argomento per dimostrare il fumus boni iuris della sua istanza di sospensione, non può rimproverarsi al presidente del Tribunale il fatto di non averne tenuto conto quando ha proceduto al confronto tra l'interesse della Comunità, da un lato, e quello del ricorrente, dall'altro.

99 Per quanto riguarda il terzo argomento dedotto a sostegno della prima parte del terzo motivo, mediante il quale il ricorrente contesta l'esattezza di talune affermazioni attribuitegli dal giudice dell'urgenza, basti rilevare che comunque quest'elemento non è determinante nel ragionamento sviluppato da quest'ultimo.

100 Infine, con gli argomenti secondo e quarto dedotti a sostegno della prima parte e con la quarta parte del terzo motivo, il ricorrente cerca di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e degli elementi di prova operata dal giudice dell'urgenza, il che è inammissibile in sede di ricorso, per le ragioni ricordate nei punti 56 e 68 della presente ordinanza.

101 Il terzo motivo di ricorso dev'essere pertanto respinto.

Sul primo motivo, relativo al fumus boni iuris

Argomenti

102 Per quanto concerne l'assenza di fumus boni iuris della domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente allega che la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata sarebbe viziata da cinque errori.

103 In primo luogo, dato che la problematica che costituiva l'unico motivo della domanda costituiva contemporaneamente oggetto di due procedimenti pregiudiziali, il presidente del Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione i dubbi seri espressi dai giudici nazionali nell'ambito di questi ultimi.

104 In secondo luogo, l'interpretazione dell'art. 240, n. 3, della decisione PTOM, effettuata nell'ordinanza impugnata, sarebbe manifestamente in contrasto con il significato normale da attribuire al dettato di questa disposizione, secondo il quale il termine di cinque anni sarebbe vincolante.

105 In terzo luogo, quest'interpretazione sarebbe inoltre manifestamente errata, tenuto conto del posto che ricopre la disposizione di cui trattasi nella decisione PTOM.

106 In quarto luogo, l'interpretazione sviluppata nell'ordinanza impugnata sarebbe manifestamente incompatibile con gli obiettivi di sviluppo della decisione PTOM, poiché priverebbe i PTOM e le società desiderose d'investire in essi della certezza del diritto, essenziale per lo sviluppo microeconomico e macroeconomico.

107 In quinto luogo, il ricorrente contesta l'interpretazione fornita, nell'ordinanza impugnata, delle citate sentenze della Corte Hansen e Balle e Paesi Bassi/Commissione.

Giudizio

108 A tal riguardo, basti ricordare che, nella fattispecie, la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta dal giudice dell'urgenza non solo a causa dell'assenza di fumus boni iuris di quest'ultima, ma anche perché il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un danno grave e irreparabile che giustificasse la sospensione della decisione controversa.

109 Per la precisione, le considerazioni dell'ordinanza impugnata dedicate al fumus boni iuris presentano un carattere ultroneo, in quanto il giudice dell'urgenza ha accertato, in separata sede e a prescindere dall'esame del fumus boni iuris, che il requisito dell'urgenza non era soddisfatto.

110 Ebbene, i motivi di ricorso secondo e terzo non hanno evidenziato l'esistenza di un errore di diritto nella valutazione di quest'ultimo requisito.

111 Alla luce di ciò, il motivo di ricorso relativo al fumus boni iuris, poiché non rimette in discussione la mancanza di urgenza dei provvedimenti richiesti, non può più giustificare l'annullamento, anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata [ordinanze SCK e FNK/Commissione, citata, punto 31; Chaves Fonseca Ferrão/OHMI, citata, punto 18, e 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 40]. Non è pertanto necessario esaminarlo.

112 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

113 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese del presente procedimento.

114 La Commissione, la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese, in osservanza dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il governo delle Antille olandesi è condannato alle spese.

3) La Commissione, la Repubblica italiana e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 25 giugno 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias